



Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna

(testo coordinato)



Metodo tariffario per la regolazione e la determinazione della tariffa del servizio idrico integrato in Emilia-Romagna

Art. 1 - Tariffa di riferimento

1. La tariffa di riferimento del servizio idrico integrato è determinata mediante la somma delle componenti di costo definite al successivo art. 3 mediante la seguente formulazione:

$$T_n = C_n + A_n + R_n + CC_n$$

Dove:

T_n è la tariffa dell'anno n

C_n è la componente dei costi operativi dell'anno n

A_n è la componente relativa agli ammortamenti all'anno n

R_n è la componente relativa alla remunerazione del capitale investito all'anno n

CC_n è la componente relativa al canone di concessione all'anno n.

Nel calcolo della tariffa si considerano le componenti di costo, tutte derivanti dalle previsioni tecniche, economiche e finanziarie del Piano d'Ambito, in valori unitari (€/mc), rapportandone il rispettivo ammontare alla quantità d'acqua erogata all'utente finale. Le componenti di costo sono ripartite dall'Agenzia d'Ambito fra servizio acquedotto, fognatura e depurazione.

2. Tra un anno ed il successivo, gli aumenti tariffari non possono risultare superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, ovvero:

$$T_n \leq T_{n-1} \cdot (1 + P_n + K_n)$$

Dove

P_n è il tasso di inflazione programmato per l'anno n

K_n è il limite di prezzo.

3. La somma dei costi operativi non può avere incrementi superiori alla somma del tasso di inflazione programmato e del limite di prezzo, diminuita della percentuale di miglioramento dell'efficienza:

$$C_n \leq C_{n-1} \cdot (1 + P_n + K_n - X_n)$$

Dove

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



X_n è la percentuale di miglioramento dell'efficienza.

4. La tariffa inoltre può subire delle variazioni, nel rispetto del vincolo complessivo di cui al comma 2 fatte salve le eccezioni previste agli artt. 4 e 5, per effetto di un fattore di qualità del servizio reso e di un fattore di bilanciamento dei volumi previsti e consuntivati, pertanto:

$$T_n = (C_n + A_n + R_n + CC_n) \cdot (1 \pm PC_n \pm V_n)$$

Dove

PC_n è il fattore di performance complessiva del gestore

V_n è il fattore di bilanciamento dei volumi previsti e consuntivati.

5. L'Agenzia d'Ambito determina l'articolazione della tariffa per gli usi domestici e non domestici, assicurando che, in base alle stime dei consumi, i proventi annuali derivanti dai corrispettivi approvati corrispondano all'ammontare complessivo delle entrate tariffarie determinato ai sensi del precedente comma 1.

Art. 2 - Il limite di prezzo K_n

1. La percentuale del limite di prezzo riferita all'anno n , indicata con K_n , da impiegare nel computo dei vincoli di incremento tariffario secondo il vincolo stabilito all'art. 1, è deliberata dall'Agenzia d'ambito entro i seguenti valori massimi:

per ciascun quinquennio di regolazione tariffaria, i limiti di prezzo K_1 , K_2 , K_3 , K_4 , e K_5 da applicare rispettivamente sulla tariffa di riferimento del primo, secondo, terzo, quarto e quinto anno di regolazione devono essere determinati, considerati i tassi di variazione corrispondenti v_1 , v_2 , v_3 , v_4 , e v_5 definiti come $v_i = 1 + K_i$, in modo tale da rispettare i seguenti vincoli:

- per tariffa di riferimento inferiore a Euro/mc 0,70: $\sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 v_i} \leq 1,10$

- per tariffa di riferimento superiore a Euro/mc 1,20: $\sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 v_i} \leq 1,05$

- per tariffa di riferimento (t.rif) compresa tra Euro/mc 0,70 ed Euro/mc 1,20: $\sqrt[5]{\prod_{i=1}^5 v_i} \leq v_l$

dove v_l è il risultato dell'interpolazione lineare tra i due valori precedenti.

2. Le soglie tariffarie indicate al comma precedente sono adeguate ogni anno applicando l'indice generale nazionale dei prezzi al consumo.

Art. 3 - Il miglioramento di efficienza X_n

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



1. La metodologia di cui all'art. 1 include un fattore X_n "miglioramento di efficienza" espresso come riduzione percentuale della componente dei costi operativi, col quale si prevede che vengano conseguiti incrementi di efficienza mediante una riduzione dei costi operativi stessi.
2. L'agenzia d'ambito definisce il fattore X_n sulla base di una stima degli incrementi di efficienza attesi e potenziali del gestore sul periodo rilevante di applicazione della tariffa, ovvero fino alla revisione tariffaria successiva.
3. La definizione del fattore X_n dovrebbe essere fatta in modo tale che il fattore scelto sia di effettivo stimolo al gestore, ovvero che si tratti di un livello raggiungibile e anche superabile, ma a fronte di un certo impegno manageriale. La definizione di un fattore X_n troppo ridotto consentirà infatti al gestore di ottenere un profitto eccessivamente elevato a discapito degli utenti del servizio, invece un fattore X_n troppo grande potrebbe costringere il gestore ad una attività in perdita.
4. La Giunta regionale, con decreto del Presidente, fornisce periodicamente alle Agenzie d'Ambito le indicazioni metodologiche e gli eventuali modelli e parametri di riferimento al fine di una corretta individuazione del fattore X_n ;
- 4 bis. Le indicazioni metodologiche di cui al comma 3 sono contenute nell'Allegato tecnico 01 "Metodologia per la definizione degli obiettivi di miglioramento di efficienza".

Art. 4 - Il fattore di performance complessiva PC_n

1. Il fattore di performance complessiva PC_n , consente il riconoscimento di un incentivo ai gestori che forniscono un servizio di elevata qualità ed in linea con i canoni di tutela dell'ambiente e della risorsa per mezzo di un incremento della tariffa. Per converso, gli utenti dei gestori che forniscono un servizio di livello inferiore beneficeranno di una riduzione della tariffa in modo da disincentivare il gestore a mantenersi su bassi livelli di qualità o a sfavorire politiche di tutela ambientale.
2. Il fattore di performance complessiva PC_n si applica annualmente alla tariffa corrente praticata da un gestore sulla base delle performance di quel gestore rilevate avendo a riferimento l'esercizio dell'anno $n-2$, tale fattore deve essere applicato a prescindere dei vincoli di massimo fissati dal limite di prezzo Kn di cui all'art. 2 e dal vincolo generale di tetto massimo di cui al comma 2 dell'art. 1.
3. Il fattore di performance complessiva PC_n si applica alla tariffa dopo che siano trascorsi almeno 2 anni dalla prima applicazione di un metodo tariffario, sia esso il presente metodo o il metodo tariffario ex D.M. 1-8-1996.
4. Il fattore di performance complessiva è costituito dalla somma algebrica del fattore QS_n (fattore di qualità del servizio reso) e PA_n (fattore di performance ambientale) che assumono i seguenti valori:

$QS_n = +0,25\%$	per $IQ_{n-2} \geq 82$;
$QS_n = +0,15\%$	per $IQ_{n-2} \geq 71$ e $IQ_{n-2} < 82$;
$QS_n = +0,05\%$	per $IQ_{n-2} \geq 65$ e $IQ_{n-2} < 71$;
$QS_n = 0\%$	per $IQ_{n-2} \geq 60$ e $IQ_{n-2} < 65$;
$QS_n = -0,05\%$	per $IQ_{n-2} \geq 55$ e $IQ_{n-2} < 60$;
$QS_n = -0,15\%$	per $IQ_{n-2} \geq 49$ e $IQ_{n-2} < 55$;
$QS_n = -0,35\%$	per $IQ_{n-2} \geq 40$ e $IQ_{n-2} < 49$;


 $QS_n = -0,5\%$

 per $IQ_{n-2} < 40$;

 $PA_n = +0,25\%$

 per $IP_{n-2} \geq 23$;

 $PA_n = +0,15\%$

 per $IP_{n-2} \geq 20$ e $IP_{n-2} < 23$;

 $PA_n = +0,05\%$

 per $IP_{n-2} \geq 18$ e $IP_{n-2} < 20$;

 $PA_n = 0\%$

 per $IP_{n-2} \geq 15$ e $IP_{n-2} < 18$;

 $PA_n = -0,05\%$

 per $IP_{n-2} \geq 12$ e $IP_{n-2} < 15$;

 $PA_n = -0,15\%$

 per $IP_{n-2} \geq 10$ e $IP_{n-2} < 12$;

 $PA_n = -0,35\%$

 per $IP_{n-2} \geq 7$ e $IP_{n-2} < 10$;

 $PA_n = -0,5\%$

 per $IP_{n-2} < 7$;

5. L'indice IQ_{n-2} si ottiene calcolando la somma dei punteggi P_i definiti nella tabella seguente, ottenuti dal gestore considerato, durante l'esercizio dell'anno $n-2$.

Descrizione Misura di qualità	Indicatore	Ran ge	Punteggio (P_i)	Note
MQ1 – Interruzioni di fornitura non pianificate e/o senza preavviso	$M1 = \sum I1 + 1,5 * \sum I2 + 3 * \sum I3 + 5 * \sum I4$	[0 ; ∞]	$M1 \leq 0,5 \rightarrow P_1 = 10$ $0,5 \leq M1 < 1 \rightarrow P_1 = 8$ $1 \leq M1 < 2 \rightarrow P_1 = 6$ $2 \leq M1 < 3 \rightarrow P_1 = 4$ $3 \leq M1 < 4 \rightarrow P_1 = 2$ $M1 \geq 4 \rightarrow P_1 = 0$	I1 (inter. da 3 a 6 ore) = utenze coinvolte in ogni singola interruzione/utenze totali; I2 (da 6 a 12 ore) = come sopra; I3 (da 12 a 24 ore) = come sopra I4 (oltre 24 ore) = come sopra.
MQ2 – Risposta ai contatti per reclami e richiesta di informazioni	NRIS/NREC	[0 ; 1]	$MQ2 < 0,75 \rightarrow P_2 = 0$ $0,75 \leq MQ2 < 0,85 \rightarrow P_2 = 2$ $0,85 \leq MQ2 < 0,9 \rightarrow P_2 = 4$ $0,9 \leq MQ2 < 0,95 \rightarrow P_2 = 6$ $MQ2 \geq 0,95 \rightarrow P_2 = 8$	NRIS = risposte entro la metà del limite massimo previsto nella carta dei servizi a reclami/richieste formali; NREC = reclami/richieste formali ricevute
MQ3 – Facilità di pagamento	Pagamento effettuabile a mezzo: a) cc postale; b) rimessa diretta; c) domiciliazione bancaria; d) bonifico bancario; e) pagamenti on-line; f) altri metodi	Dati dicotomici	$P_3 = 1,5$ punto per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 10 punti)	Nel caso in cui la forma di pagamento non preveda oneri aggiuntivi per l'utente viene attribuito un punteggio aggiuntivo pari a 0,5 per ogni convenzione in essere
MQ4 – Informazioni ai clienti	Disponibilità di: a) una chiara descrizione in bolletta delle componenti della tariffa; b) informazioni sulle modalità di contatto per reclami o chiarimenti c) un sito web contenente un'ampia descrizione dei servizi, delle tariffe e con possibilità di segnalazioni via e-mail	Dati dicotomici	$P_4 = 3$ punti per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 9 punti)	


Regione Emilia Romagna

MQ5 – Call Center: tempo apertura al pubblico	Esistenza di: a) call center aperto per più di 50 ore settimanali ; b) call center aperto da 45 a 50 ore settimanali ; c) call center aperto per meno di 45 ore settimanali ;	Dati dicotomici	a. caso a): $P_5 = 9$ punti b. caso b): $P_5 = 6$ punto c. caso c): $P_5 = 0$ punti	
MQ6 – Call center	NTS/NTT	[0 ; 1]	$MQ6 < 0,80 \rightarrow P_6=0$ $0,80 \leq MQ6 < 0,90 \rightarrow P_6= 2$ $0,90 \leq MQ6 < 0,95 \rightarrow P_6= 3$ $MQ6 \geq 0,95 \rightarrow P_6= 6$	NTS: numero di telefonate al call center di utenti che hanno riagganciato dopo aver parlato con un operatore (non automatico); NTT: numero totale di telefonate ricevute
MQ7 – Servizi per disabili	Esistenza di: a) informazioni essenziali in formati alternativi per disabili; b) servizio di lettura bollette o bollette in braille e a caratteri facilitati; c) servizio di lettura contatore su prenotazione per utenti disabili; d) altri servizi	Dati dicotomici	$P_7 = 1,5$ punti per ognuna delle precedenti modalità disponibili. (max 6 punti)	
MQ8 – Pronto intervento fognatura: tempo di messa in sicurezza	MQ8 = NI/NIT	[0 ; 1]	$MQ8 \geq 0,8 \rightarrow P_8= 10$ $0,7 \leq MQ8 < 0,8 \rightarrow P_8= 7$ $0,6 \leq MQ8 < 0,7 \rightarrow P_8= 5$ $0,5 \leq MQ8 < 0,6 \rightarrow P_8= 2$ $MQ8 \leq 0,5 \rightarrow P_8= 0$	NI= numero interventi con tempi di messa in sicurezza < 2 ore NIT= numero interventi totali
MQ9 - Rimborsi automatici applicati	MQ9 = NRA/NRT	[0 ; 1]	$MQ9 < 0,50 \rightarrow P_9=0$ $0,50 \leq MQ9 < 0,70 \rightarrow P_9= 2$ $0,70 \leq MQ9 < 0,9 \rightarrow P_9= 3$ $0,9 \leq MQ9 < 0,95 \rightarrow P_9= 5$ $MQ9 \geq 0,95 \rightarrow P_9= 8$	NRA: numero di rimborsi automatici applicati senza richiesta dell'utente (in un anno); NRT: numero di rimborsi totali (in un anno) Nota 1: devono essere considerati solo i rimborsi previsti come penali per mancato rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi
MQ10 - <da definire a cura dell'Agenzia d'ambito>			Con punteggio max di 12 punti	La definizione di questi due indicatori è completamente affidata alle AATO;
MQ 11 - <da definire a cura dell'Agenzia d'ambito>			Con punteggio max di 12 punti	Potrebbero essere ad esempio individuati indicatori riguardanti le procedure di certificazione adottate dal gestore, oppure altre misure di qualità del servizio reso. Non è possibile l'unione di questi ulteriori due indicatori in uno unico.
TOTALE			Punti max. 100	

6. L'indice IP_{n-2} si ottiene calcolando la somma dei punteggi W_i definiti nella tabella seguente, ottenuti dal gestore considerato, durante l'esercizio dell'anno n-2.

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



Descrizione Misura di qualità	Indicatore	Ran ge	Punteggio (W _i)	Note
MA1 – Perdite di rete	- Primo triennio: $P_{1t} = P_{wl-1t} - P_{app.1t}$ $P\%_{1t} = (P_{wl-1t} - P_{app.1t}) / Ar_{1t}$ - Secondo triennio: $P_{2t} = P_{wl-2t} - P_{app.2t}$ $P\%_{2t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$ $V1 = (1 - P_{2t} / P_{1t})$ $M1a = V1$ $M1b = P\%_{2t} = (P_{wl-2t} - P_{app.2t}) / Ar_{2t}$		$W1 = W1a + W1b$ Range del punteggio P1: 0-18 $M1a \geq 0,40 \rightarrow W1a = 9$ $0,35 \leq M1a < 0,40 \rightarrow W1a = 7$ $0,20 \leq M1a < 0,35 \rightarrow W1a = 5$ $0,15 \leq M1a < 0,20 \rightarrow W1a = 4$ $0,10 \leq M1a < 0,15 \rightarrow W1a = 2$ $0 \leq M1a < 0,1 \rightarrow W1a = 1$ $M1a < 0 \rightarrow W1a = 0$ $M1b < 0,16 \rightarrow W1b = 9$ $0,16 \leq M1b < 0,17 \rightarrow W1b = 7$ $0,17 \leq M1b < 0,19 \rightarrow W1b = 5$ $0,19 \leq M1b < 0,23 \rightarrow W1b = 4$ $0,23 \leq M1b < 0,25 \rightarrow W1b = 3$ $0,25 \leq M1b < 0,28 \rightarrow W1b = 2$ $0,28 \leq M1b < 0,30 \rightarrow W1b = 1$ $M1b \geq 0,30 \rightarrow W1b = 0$	Water losses (Pwl): Ar-Ac Ar_{1t} = vol. acqua immessa in rete nel primo triennio (n-2/n-4) Ar_{2t} = vol. acqua immessa in rete nel secondo triennio (n-1/n-3) Ac_{1t} = vol. acqua autorizzata nel primo triennio (n-2/n-4) Ac_{2t} = vol. acqua autorizzata nel secondo triennio (n-1/n-3)
	Zona di applicazione del minimo deflusso notturno: $P_{wl-1t}^{mdn} = Ar_{1t}^{mdn} - Ac_{1t}^{mdn}$ $P_{wl-2t}^{mdn} = Ar_{2t}^{mdn} - Ac_{2t}^{mdn}$ $P_{app.1t} = P_{wl-1t}^{mdn} \cdot P_{mdn-1t}$ $P_{app.2t} = P_{wl-2t}^{mdn} \cdot P_{mdn-2t}$		P_{mdn-1t} = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 1° triennio) P_{mdn-2t} = Perdita annuale misurata con il minimo deflusso notturno (media del 2° triennio)	P_{wl-1t} = Perdite idriche ipotizzate (media annuale del 1° triennio) = $Ar_{1t} - Ac_{1t} - P_{mdn-1t}$ P_{wl-2t} = Perdite idriche ipotizzate (media annuale del 2° triennio) = $Ar_{2t} - Ac_{2t} - P_{mdn-2t}$
MA2 – Riduzione della dotazione procapite effettiva settore civile (misurata in litri/abitanti/giorno)	$A2 = \left\{ \left(\frac{DPC_{3,t}}{DPC_{3,t-1}} \right) - 1 \right\} \cdot 100$ $DPC_{3,t} = \frac{MVF_{3,t}}{MAS_{3,t}}$	[-∞ ; +∞]	$A2 \leq -0,5 \rightarrow W_2 = 12$ $-0,5 \leq A2 < -0,3 \rightarrow W_2 = 10$ $-0,3 \leq A2 < -0,1 \rightarrow W_2 = 8$ $-0,1 \leq A2 < 0 \rightarrow W_2 = 6$ $0 \leq A2 < 0,1 \rightarrow W_2 = 4$ $0,1 \leq A2 < 0,2 \rightarrow W_2 = 2$ $0,2 \leq A2 < 0,25 \rightarrow W_2 = 1$ $A2 \geq 0,25 \rightarrow W_2 = 0$	$MVF_{3,t}$ = media sugli ultimi tre anni dei volumi effettivamente fatturati del settore civile; $MAS_{3,t}$ = media sugli ultimi 3 anni degli abitanti residenti inclusa la popolazione fluttuante; $MVF_{3,t-1}$ = MVF calcolata rispetto ad un anno prima $MAS_{3,t-1}$ = MAS calcolata rispetto ad un anno prima
TOTALE			Punti max. 30	

7. Gli investimenti relativi al fattore PA sono inclusi nel Piano Finanziario del Piano d'Ambito al netto di eventuali contributi.

8. La corretta applicazione procedurale e le definizioni dei parametri degli indicatori riportati nelle due tabelle precedenti, sono riportate nell'Allegato Tecnico n. 1;

8 bis. Il fattore di performance complessiva di cui al presente articolo va applicato utilizzando tutti i dati previsti e comunque deve essere inderogabilmente applicato a partire dall'anno 2009 compreso. Nell'anno 2008, in assenza di una o più informazioni relative alle singole misure di qualità il fattore

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



di performance complessiva non si applica. Negli anni successivi al 2008 la mancanza di informazioni in più di due misure di qualità comporta da parte dell'Agenzia d'ambito l'applicazione diretta di un fattore di performance complessiva PCn pari a -1%, la mancanza di informazioni relative ad una singola misura di qualità equivale ad un punteggio nullo per quella specifica misura nel caso le informazioni mancanti riguardino non più di due misure di qualità.

Art. 5 - Il fattore di bilanciamento dei volumi V_n

1. Il fattore di bilanciamento dei volumi V_n consente di tenere conto dello scostamento che si verifica a consuntivo fra volumi erogati (per il servizio di acquedotto, depurazione e fognatura) e volumi previsti;
2. Nel caso, nell'anno n-1 d'esercizio, si verificano scostamenti superiori al $\pm 3\%$ tra il volume erogato cumulato ed il volume programmato cumulato nel periodo di regolazione, deve essere applicato il fattore di bilanciamento V_n alla tariffa dell'anno successivo;
3. V_n va determinato come incremento o decremento percentuale della tariffa dell'anno d'esercizio n, in modo tale da introitare la quota di costi fissi non incassati dall'ente gestore nel caso lo scostamento di cui al comma 2 sia stato negativo, oppure in modo tale da scontare dalla tariffa la quota di costi fissi aggiuntivi percepiti dall'ente gestore nel caso lo scostamento di cui al comma 2 sia stato positivo;
4. I costi fissi da considerare, in termini di valori unitari €/mc, ai fini della determinazione del fattore V_n , sono la somma delle voci B8, B9, B12 e B13 (si veda il successivo art. 6) della componente dei costi operativi dell'anno n-1 C_{n-1} , della componente relativa agli ammortamenti dell'anno n-1 A_{n-1} , della componente relativa alla remunerazione del capitale investito dell'anno n-1 R_{n-1} e della componente relativa al canone di concessione dell'anno n-1 CC_{n-1} .
5. Il fattore di bilanciamento V_n non si applica alla tariffa del primo anno di ciascun periodo di regolazione.

Art. 6 - La componente dei costi operativi C_n

1. La componente tariffaria relativa ai costi operativi C_n , deve essere stimata al netto dei costi capitalizzati e dei costi per costruzioni in economia e comprende, ai sensi dell'art. 2425 del Codice Civile, le seguenti categorie:

B6 – Costi per materie di consumo e merci (al netto di resi, abbuoni e sconti)
B7 – Costi per servizi
B8 – Costi per godimento di beni di terzi (al netto del canone di concessione)
B9 – Costo del personale
B10d – Svalutazioni dell'attivo circolante e dei crediti a breve
B11 – Variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci
B12 – Accantonamento per rischi
B13 – Altri accantonamenti
B14 – Oneri diversi di gestione (esclusivamente quelli relativi alla gestione caratteristica e non aventi natura finanziaria, fiscale o straordinaria).



Art. 7 - La componente degli ammortamenti A_n

1. In questa componente di costo sono comprese, con riferimento all'art. 2425 del Codice Civile, le seguenti categorie:

- B10a – Ammortamento delle immobilizzazioni immateriali
- B10b - Ammortamento delle immobilizzazioni materiali
- B10c – Altre svalutazioni delle immobilizzazioni.

2. Sulle immobilizzazioni materiali e immateriali previste nel Piano d'Ambito, al netto di eventuali contributi a fondo perduto, si applicano le aliquote di ammortamento stimate secondo la vita utile dei beni nel limite massimo dei coefficienti ordinari ammessi dalle leggi fiscali. Nel calcolo di questa componente di costo non sono riconosciuti gli ammortamenti accelerati o anticipati previsti dall'art. 67 comma 3 del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con DPR n. 917/86, né gli ammortamenti finanziari di cui all'art. 96 del medesimo Testo Unico.

Art. 8 - La componente di remunerazione del capitale investito R_n

1. Il capitale investito si compone di due entità distinte: il capitale investito iniziale fino all'entrata in vigore del presente metodo determinato ai sensi del D.M. 1-8-1996, ed il capitale investito successivo formatosi dall'entrata in vigore del presente metodo.

2. La componente di remunerazione del capitale investito ed il piano di ammortamento relativi al capitale investito iniziale di cui al comma 1 sono determinati sulla base della regolazione e degli accordi assunti antecedentemente all'entrata in vigore del presente metodo.

3. Il valore del capitale investito successivo di cui al comma 1 è desunto dal Piano d'ambito, che provvede ad operarne la delimitazione agli impianti ed alle immobilizzazioni afferenti il servizio idrico integrato, ed è calcolato come media dei valori del capitale iniziale e finale dell'esercizio.

4. Il capitale investito successivo è costituito dall'insieme delle immobilizzazioni, avvenute successivamente all'entrata in vigore del presente metodo, al netto dei relativi fondi di ammortamento, dei contributi a fondo perduto, nonché dei finanziamenti a tasso agevolato per la parte differenziale.

5. Il tasso di remunerazione da applicarsi al capitale investito successivo, determinato ai sensi dei commi 1, 3 e 4, è pari all'Interest Rate Swap (IRS) a 15 anni, rilevato quale media dei valori giornalieri IRS a 15 anni nei 30 giorni immediatamente precedenti la scadenza del periodo di regolazione tariffaria che si va a rinnovare, aumentato di un margine $m=2,39\%$ omogeneo su tutto il territorio regionale.

6. Il valore del margine m di cui al precedente comma 5 è aggiornato periodicamente dalla Regione Emilia-Romagna con deliberazione di Giunta regionale almeno ogni 5 anni.

Art. 9 - La componente canone di concessione CC_n

1. L'Agenzia d'Ambito, secondo quanto stabilito anche al comma 13 dell'art. 113 della L 267/2000 ed ai sensi dell'art. 6 L.R. 25/99, fissa i canoni di concessione per l'utilizzo di tutte le dotazioni patrimoniali individuate come necessarie ai fini dell'erogazione dei servizi.

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



2. I suddetti canoni di concessione devono essere calcolati avendo a base le quote annuali di interesse e di rimborso, al netto di eventuali contributi pubblici sui mutui, della parte capitale dei debiti relativi alle opere conferite in uso al gestore. Qualora le opere conferite in uso al gestore siano state realizzate totalmente o parzialmente in autofinanziamento dalle società di capitali e/o dalle aziende speciali preesistenti e/o dalle cosiddette società delle proprietà costituite ai sensi dell'art. 35 L. 448/2001, oltre al sopracitato rimborso del debito residuo, va calcolata una quota aggiuntiva, relativa alla sola parte di capitale in autofinanziamento, che comprenda una componente di ammortamento e di remunerazione valorizzata secondo quanto previsto agli artt. 7 e 8.

3. All'importo di base di cui al comma 2, vanno inoltre aggiunte la quota relativa al pagamento dei canoni per l'acqua pubblica concessa all'Agenzia d'Ambito ai sensi dell'art. 42 del Regolamento Regionale 20 novembre 2001 n. 41, e la quota delle spese di funzionamento dell'Agenzia da imputare al Servizio Idrico Integrato. La quota per le spese di funzionamento sarà determinata dall'Agenzia d'Ambito stessa mediante l'applicazione di un tasso percentuale di contribuzione degli utenti del Servizio Idrico Integrato compreso tra un minimo del 40% ed un massimo del 60% applicato alle spese di funzionamento totali. La quota delle spese di funzionamento da attribuire al Servizio di Gestione Rifiuti Urbani sarà determinata applicando alle spese di funzionamento totali il complemento percentuale a 100 del tasso di contribuzione individuato per il Servizio Idrico Integrato. L'ammontare complessivo per la copertura delle spese di funzionamento dell'Agenzia dovrà essere determinato avendo a riferimento la popolazione servita, in termini di abitanti/anno, dai servizi regolati dalla LR. 25/99 applicando una quota fissa per abitante servito.

4. L'Agenzia d'ambito è tenuta ad inviare all'Autorità regionale per la vigilanza dei servizi idrici e di gestione dei rifiuti urbani tutte le determinazioni concernenti l'individuazione delle spese di funzionamento e la determinazione della quota fissa.

Art. 10 - L'articolazione della tariffa

1. Le Agenzie d'ambito determinano l'articolazione tariffaria dell'Ambito. Tale articolazione, in particolare deve prevedere almeno l'individuazione dei seguenti valori :

- tariffa di riferimento media del segmento di acquedotto Tna ;
- tariffa di riferimento media del segmento di fognatura/depurazione Tndf ;
- quota parte dei ricavi tariffari posti a carico delle quote fissa e variabile della tariffa, per il segmento di acquedotto e per il segmento di fognatura/depurazione;
- valore medio unitario di ambito, in €/mc della tariffa del SII, riferito a fognatura (fm) e depurazione (dm).

L'articolazione fissa le tariffe, ove esistano reti separate, anche per gli usi domestici non potabili. L'Agenzia può determinare una maggiorazione per le utenze domestiche non residenti.

2. Qualora necessario, in fase di articolazione della tariffa vengono fissate le tariffe relative al trattamento di rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione dell'ATO, conferiti in base all'art. 110, comma 3, del DLgs. N. 152/2006.

Contestualmente alla definizione di tali tariffe viene definito dall'Agenzia d'ambito lo sconto da praticarsi sulla quota di tariffa riferita al segmento di depurazione, o di fognatura/depurazione, nei confronti degli utenti del servizio dotati, a monte del punto di immissione in pubblica fognatura, di un pretrattamento di decantazione prescritto ai fini di una più corretta gestione del sistema fognatura-impianto di depurazione terminale, e che conferiscano periodicamente il materiale derivante dalla manutenzione di tali pretrattamenti, secondo il citato art. 110, comma 3, del DLgs. N. 152/2006, presso gli impianti di depurazione dell'ATO. Tale sconto viene determinato in misura



pari al rapporto fra l'ammontare degli introiti derivanti dal conferimento del materiale di cui sopra agli impianti ed il volume fatturato agli utenti medesimi.

3. I valori di T_{na} e T_{ndf} di cui al precedente comma 1 sono tali per cui $T_n \cdot VE = T_{na} \cdot VE + T_{ndf} \cdot V_{ndf}$,

essendo :

- T_n la tariffa di riferimento del SII, come già definita all'art. 1
 - VE il volume complessivo di acqua venduta
 - V_{ndf} volume complessivo di acqua fatturata fognatura/depurazione,
- essi vengono determinati avendo a riferimento i relativi costi di progetto del Piano d'ambito e tenuto conto delle esigenze dell'ATO di contenere eventuali discontinuità tariffarie derivanti dal passaggio a tariffe di segmento.

4. Il corrispettivo fisso per gli usi domestici, per acquedotto e per fognatura/depurazione, è applicato per ciascuna unità abitativa ed è definito dall'Agenzia in modo tale che, per un livello di consumo pari a quello medio annuo dell'utenza domestica dell'ATO, la relativa incidenza sulla spesa per il servizio idrico integrato, calcolata moltiplicando la tariffa di riferimento per detto livello di consumo, risulti inferiore al 30%.

5. L'Agenzia determina, per il segmento di acquedotto, la tariffa base ed almeno una tariffa di penalizzazione. Tale determinazione deve avvenire in coerenza con quanto previsto nel Piano di Tutela e/o in eventuali direttive regionali in materia di articolazione tariffaria. Le tariffe di penalizzazione devono consentire di compensare i minori ricavi derivanti dall'applicazione della tariffa base o dell'eventuale tariffa agevolata. Nella articolazione per fasce di consumo per le utenze domestiche l'Agenzia d'ambito deve tener conto, ove possibile, della composizione dei nuclei familiari, in modo da non penalizzare le famiglie numerose ed incentivare il risparmio idrico per singolo componente. Trascorsi i primi 5 anni di applicazione del presente metodo, l'articolazione per fasce di consumo deve tenere conto, su tutto il territorio, della composizione dei nuclei familiari.

6. Ciascun comune può richiedere all'Agenzia d'ambito l'applicazione di una quota aggiuntiva, non superiore ad una percentuale massima, fissata dall'Agenzia stessa, delle tariffe, al netto delle imposte, da destinarsi a contributi alle spese connesse alla fornitura del servizio idrico integrato a clienti in condizioni economiche disagiate, ad anziani e disabili. La percentuale massima fissata dall'Agenzia d'ambito ai sensi del presente comma non può essere di norma superiore all'1%, valori superiori a tale limite possono essere definiti dall'Agenzia in base alle condizioni socioeconomiche dell'ambito territoriale. L'Agenzia d'ambito promuove, se del caso, l'applicazione più omogenea possibile sul territorio dell'ATO del principio fissato nel presente comma.

7. Le amministrazioni comunali destinano i contributi di cui al comma precedente, tenendo conto dell'Indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) dei soggetti che richiedono prestazioni agevolate, di cui al decreto legislativo 3 maggio 2000, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale n.118, del 23 maggio 2000 e successive integrazioni e modificazioni, considerando altresì le esigenze degli anziani e dei disabili.

8. Le amministrazioni comunali trasmettono annualmente all'Agenzia d'Ambito ed all'Autorità Regionale per la Vigilanza un rendiconto delle somme percepite ed erogate e dei criteri di destinazione adottati. L'Autorità Regionale per la Vigilanza predisponde, insieme alla relazione



annuale di cui all'art. 21, comma 1, lett. i della L.R. 25/99, sentiti i Comitati Consultivi degli Utenti, un "Report sociale" relativo all'applicazione dei contributi di cui al comma 7.

9. L'Agenzia d'ambito notifica le richieste pervenute dai comuni al gestore, il quale applica le relative quote aggiuntive alle tariffe approvate dalla Agenzia stessa, per i soli clienti dei comuni richiedenti, versando direttamente a ciascun comune quanto di competenza.

Art. 11 - Canoni antincendio

1. Per "Canone antincendio" si intende la quota fissa di tariffa applicata per ogni bocca antincendio dell'impianto; in caso di presenza di contatore l'Agenzia fissa, oltre al canone, la quota variabile di tariffa.

2. Per la definizione dei canoni relativi alle bocche antincendio si fa riferimento alle seguenti relazioni:

Canone della bocche antincendio fino a 45 mm = valore della quota fissa relativa alla terza fascia di consumo applicata alle utenze domestiche;

Canone delle bocche antincendio oltre a 45 mm = valore della quota fissa relativa alla quarta fascia di consumo applicata alle utenze domestiche.

3. Nel determinare i canoni l'Agenzia d'ambito applica agli importi come sopra determinati :

- una maggiorazione in misura non superiore al 60%;

degli sconti in relazione al numero delle bocche antincendio installate ed in relazione alla presenza di una vasca di accumulo secondo le seguenti modalità:

- fino a 5 bocche per contratto: nessuno sconto;

- da 6 a 20 bocche per contratto: sconto minimo del 10%;

- da 21 a 50 bocche per contratto: sconto minimo del 30%;

- oltre 50 bocche per contratto: sconto minimo del 50%;

uno sconto minimo del 50% sul canone annuo per ogni bocca installata in caso di presenza di vasca di accumulo a valle del contatore autorizzato dai VV.FF. a servizio dell'impianto antincendio.

4. Relativamente agli impianti antincendio costituiti da naspi e sprinkler i corrispondenti canoni nonché le fasce di sconto di cui sopra vengono determinati utilizzando le seguenti equivalenze:

- 1 bocca antincendio da 45 mm = 3 naspi;

- 1 bocca antincendio da 45 mm = 9 ÷ 15 sprinkler (ciascuna Agenzia d'Ambito in relazione alla specifica realtà in cui opera provvede a collocarsi all'interno del range sopra indicato).

5. I volumi relativi al servizio antincendio, se fatturati a consumo, sono inclusi nei volumi complessivi previsti del servizio idrico integrato.

Art. 12 - Attivazione della fornitura del servizio

1. La tariffa regionale di cui al presente provvedimento non si applica all'attivazione della fornitura del servizio di acquedotto e di fognatura e depurazione, i cui proventi sono costituiti dai contributi di allacciamento.

2. L'Agenzia d'Ambito disciplina i contributi di allacciamento nella convenzione di gestione e, con specifici provvedimenti, ne cura gli aggiornamenti.

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



3. L'attività di cui al comma 1 è soggetta a separazione contabile.

Art. 13 - Acque di dilavamento (abrogato da art. 5, DPGR gg/mm/aaaa, n. XX)

abrogato

Art. 14 - Acquisto di acqua all'ingrosso

1. Per la determinazione dei prezzi di acquisto di acqua all'ingrosso da parte del Gestore, che non avvenga in regime di concorrenza, l'Agenzia d'Ambito è tenuta ad applicare la presente Tariffa con un'esplicita previsione delle componenti di costo di cui agli artt. 6, 7, 8 e 9.

2. Nella determinazione della componente di remunerazione del capitale investito successivo di cui al comma 5 dell'art. 8, l'Agenzia può definire un margine m compreso tra 0 e quello di cui all'art. 8 comma 5.

3. L'Agenzia non è tenuta all'applicazione dei fattori di regolazione di cui all'art. 4.

4. Nel caso di acqua venduta all'ingrosso dal Gestore del servizio idrico integrato, l'Agenzia d'Ambito adotta una separazione contabile sui costi relativi alle fasi di produzione e trasporto individuando la frazione di competenza del servizio idrico integrato.

Art. 15 - Trattamento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di depurazione

1. Allo smaltimento dei rifiuti liquidi presso gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane effettuato secondo il comma 3 dell'art. 110 DLgs 152/2006 si applica la tariffa del Servizio Idrico Integrato, nell'articolazione definita dall'Agenzia d'Ambito, così come previsto al comma 2 art. 10.

2. Allo smaltimento dei rifiuti liquidi presso impianti di trattamento di acque reflue urbane effettuato secondo il comma 2 dell'art. 110 DLgs 152/2006 non si applica la tariffa del Servizio Idrico Integrato, operando il gestore in un campo non soggetto a regolazione tariffaria da parte dell'Agenzia d'Ambito.

3. L'attività di cui al comma precedente non risulta esercitabile in termini di separazione contabile dei costi che sono per loro natura indivisibili. I ricavi derivanti da tale attività vengono forfetariamente attribuiti al Servizio Idrico Integrato, a compensazione dei costi ed a vantaggio dell'utenza dello stesso servizio, nella misura del 70%, che dovrà essere pertanto sottratto dai costi totali riconosciuti per il calcolo della tariffa del servizio idrico integrato.

Art. 16 - Acqua venduta per usi non potabili non domestici

1. I costi relativi agli usi non potabili non domestici sono esclusi dal computo della tariffa del servizio idrico integrato.



2. L'Agenzia d'ambito prescrive al gestore, ove ne ricorrano le condizioni, una separazione contabile sui costi operativi e di investimento da effettuarsi sulla base di una contabilità analitica.

Art. 17 - Tariffe per utenze non domestiche

1. Per gli utenti non domestici del segmento di acquedotto la Agenzia d'ambito individua categorie di utenze in base al consumo medio.

2. Per ciascuna categoria l'Agenzia determina la tariffa base e l'eventuale tariffa di penalizzazione, nonché il livello di consumo oltre il quale si applica detta tariffa.

Art. 18 - Oneri relativi alla tutela della risorsa idrica nel territorio montano

1. Gli oneri relativi agli eventuali interventi per la tutela della risorsa idrica nel territorio montano sono individuati all'interno di uno specifico accordo di programma tra Agenzia d'Ambito e Provincia redatto nel rispetto di quanto previsto al comma 3 art. 25 ter L.R. 25/99 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Tali oneri, qualora esistenti, sono aggiunti alla componente canone di concessione CC_n di cui all'art. 10.

3. L'incidenza percentuale annua, sulla tariffa di riferimento, degli oneri di cui al comma 1, non può eccedere il 6 per mille.

Art. 19 - Applicazione della tariffa agli utenti non allacciati

1. Agli utenti non allacciati alla pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa al servizio acquedotto. Agli utenti non serviti da acquedotto pubblico, ma recapitanti in pubblica fognatura è applicata solo la quota di tariffa relativa ai servizi di fognatura e depurazione.

2. Il comma precedente si applica sia agli utenti domestici che a quelli non domestici, considerando le rispettive tariffe.

Art. 20 - Determinazione della tariffa di depurazione e fognatura per le attività produttive.

1. La tariffa di fognatura e depurazione, applicata agli scarichi di cui alla lett. h, comma 1 art. 2 DLgs 152/99, è definita dalla seguente formulazione a livello di Ambito Territoriale Ottimale:

$$T = F + \{ f + dv + Kb(O_p/O_f) \cdot db + (S/S_r) \cdot df + (N/N_r) \cdot dn + (P/P_r) \cdot dp + dt + dd + da \} \cdot Vs$$

T = tariffa [€ anno⁻¹]

F = termine di costo fisso per l'utenza [€ anno⁻¹]

f = coefficiente di costo medio del servizio di fognatura [€ mc⁻³]

dv = coefficiente di costo medio dei trattamenti preliminari e primari [€ mc⁻³]

Kb = coefficiente moltiplicativo che tiene conto dell'incidenza che le condizioni di biodegradabilità possono avere sui costi della fase di depurazione biologica

db = coefficiente di costo medio del trattamento secondario [€ m⁻³]

df = coefficiente di costo medio di trattamento e smaltimento dei fanghi primari [€ m⁻³]

dn = coefficiente di costo medio di trattamento dell'azoto [€ m⁻³]

dp = coefficiente di costo medio di trattamento del fosforo [€ m⁻³]

Tariffa del Servizio Idrico Integrato nella Regione Emilia-Romagna



dt	=	coefficiente di costo medio per i trattamenti terziari [€ m ⁻³]
dd	=	coefficiente di costo medio per il trattamento di disinfezione [€ m ⁻³]
O _i	=	concentrazione media del COD dell'effluente industriale dopo sedimentazione [mgCOD l ⁻¹]
O _f	=	concentrazione media del COD del liquame dopo sedimentazione trattato dai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo db [mgCOD l ⁻¹]
S _i	=	concentrazione media dei materiali in sospensione totali dell'effluente industriale (pH 7) [mgSST l ⁻¹]
S _f	=	concentrazione media dei materiali in sospensione totali del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo df [mgSST l ⁻¹]
N _i	=	concentrazione media dell'azoto ammoniacale dell'effluente industriale [mg NH ₄ ⁺ l ⁻¹]
N _f	=	concentrazione media dell'azoto ammoniacale del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dn [mgNH ₄ ⁺ l ⁻¹]
P _i	=	concentrazione media del Fosforo totale dell'effluente industriale [mg P _{tot} l ⁻¹]
P _f	=	concentrazione media del fosforo totale medio del liquame grezzo totale affluente ai depuratori dell'ambito territoriale ottimale alla quale si riferisce il parametro di costo dn [mg P _{tot} l ⁻¹]
da	=	coefficiente di costo medio che tiene conto di oneri di depurazione determinati dalla presenza di parametri inquinanti (J) diversi da materiali citati ai precedenti punti (es. cloruri, solfati, tensioattivi ecc..) [€ m ⁻³]
V _s	=	volume annuo dell'effluente industriale scaricato in fognatura [m ³ anno ⁻¹]

2. Il ricavato dall'applicazione del fattore F (termine di costo fisso per l'utenza) non potrà assumere un valore superiore al 30 % del fatturato complessivo derivante dall'applicazione di T e verrà definito dall'Agenzia d'Ambito sulla base di un'analisi dei dati di gestione tecnico-economica finalizzata a stabilire quale sia l'effettivo peso dei costi fissi e dei costi variabili sui costi complessivi annui di gestione.

3. Il fattore di costo F, essendo proporzionato alla misura dei costi fissi attribuibili ad ogni scarico, deve essere correlato all' "impegno di potenza depurativa" assegnato all'insediamento industriale che produce il reflu e quindi dovrà essere calcolato elaborando tutti i dati quali-quantitativi disponibili, come desumibili dai provvedimenti di autorizzazione allo scarico, che consentono di definire il suddetto livello di "impegno di potenza depurativa" in termini di carichi di COD, BOD, azoto e fosforo. Qualora i dati qualitativi non siano completamente disponibili o nel caso sia possibile ritenere che a determinare i costi fissi siano in misura prevalente i volumi d'acqua potenzialmente scaricabili in base agli atti autorizzativi, il fattore F è determinato in ragione del volume autorizzato per lo scarico in pubblica fognatura o, in alternativa, del volume effettivamente scaricato o prelevato misurato annualmente qualora non risultino disponibili i dati di portata legati alle autorizzazioni e fino al perfezionamento in tal senso degli atti autorizzativi.

4. Il valore del fattore F è definito dalla seguente relazione

$$F = [C_{ind} \cdot Q_F \cdot V_{gi}] / \Sigma_i V_{gi}$$

dove:

C _{ind}	=	costo complessivo per la gestione del sistema depurativo che all'interno dell'ATO è imputabile agli scarichi industriali, comprensivo dei costi fissi e variabili
Q _F	=	quota percentuale di costi fissi rispetto al valore stimato di C _{ind} : Q _F ≤ 0,3
V _{gi}	=	Volume massimo giornaliero autorizzato in fognatura che per lo scarico industriale iesimo (ovvero volume effettivo scaricato su base annuale)
Σ _i V _{gi}	=	Sommatoria di tutti i volumi massimi giornalieri autorizzati in fognatura (ovvero dei volumi effettivi scaricati su base annuale) per tutti gli scarichi industriali nell'Ambito Territoriale Ottimale

5. L'Agenzia d'Ambito ha facoltà di semplificare l'applicazione di F attraverso la definizione di non meno di 5 scaglioni in funzione del volume delle portate autorizzate allo scarico (ovvero del



volume effettivamente scaricato), in modo tale che all'interno di ciascuno di essi il fattore F assuma un valore costante.

6. Il coefficiente f rappresenta il costo del servizio di fognatura, esso ha valore uguale a quello applicato alle utenze domestiche.

7. I parametri di costo specifici per fase di trattamento sono legati fra loro dalla relazione:

$$d = dv + db + df + dn + dp + dd + dt$$

dove d rappresenta il costo complessivo sostenuto per la depurazione di un mc di liquame standard caratterizzato da valori fissi per i parametri inquinanti O_f, S_f, N_f, P_f .

In prima approssimazione tali parametri potranno essere assunti convenzionalmente pari ai valori indicati dalla tab.3 alleg. 5 del Dlgs152/99 (colonna scarichi in pubblica fognatura); ciascuna Agenzia d'Ambito deve tarare i suddetti parametri in base alle particolari caratteristiche del sistema fognario e depurativo del proprio ambito territoriale e del particolare bilanciamento fra carichi inquinanti di origine civile e carichi di origine industriale che in tale Ambito vengono avviati al trattamento del depuratore per acque reflue urbane.

8. Le singole componenti di costo dv, db, df, dn, dp, dd e dt , che rappresentano una percentuale del costo complessivo di depurazione, vengono fissate dall'Agenzia d'Ambito come media ponderata, determinata sulla potenzialità di progetto espressa in abitanti equivalenti, dell'incidenza dei costi delle singole fasi di tutti gli impianti in esercizio all'interno dell'Ambito Territoriale Ottimale.

9. I coefficienti specifici di costo possono essere definiti all'interno dei campi di variazione rispetto al costo complessivo di depurazione d , di seguito indicati in tabella, la tabella riporta anche i valori indicativi consigliati:

Elemento di costo	Campo di variazione (% rispetto a d)	Valore consigliato (% rispetto a d)
dv	5 ÷ 15	10
db	40 ÷ 50	43
df	10 ÷ 30	20
dn	5 ÷ 15	10
dp	5 ÷ 15	10
dt	5 ÷ 10	5
dd	1 ÷ 4	2

10. Relativamente all'applicazione delle componenti di costo specifiche per il trattamento del COD, dei Solidi Sospesi Totali, dell'Azoto Ammoniacale e del Fosforo si stabilisce che i rapporti (O_f/O_f) , (S_f/S_f) , (N_f/N_f) e (P_f/P_f) , assumono convenzionalmente valore nullo nel caso i parametri O_f, S_f, N_f e P_f rilevati sul refluo industriale abbiano un valore non superiore al limite stabilito dalla normativa per l'effluente del depuratore pubblico ove tale refluo viene trattato.

11. La metodologia per la determinazione dei coefficienti specifici di costo e per la determinazione del costo complessivo di depurazione sostenuto nell'Ambito Territoriale Ottimale è descritta ed esemplificata nell'Allegato 2.



12. Il coefficiente di costo medio **da** tiene conto degli oneri di depurazione determinati dalla presenza di parametri inquinanti diversi da COD, BOD, SST, Azoto e Fosforo (ad esempio: grassi e olii animali/vegetali, cloruri, solfati, tensioattivi, colorazione, ecc...).

12 bis. Il fattore **F**, ed il fattore **d** di cui al comma 7, nel caso siano presenti più gestioni nell'Ambito Territoriale Ottimale, possono essere definiti in modo differenziato per ciascuna di esse.

13. Il coefficiente **da** assume i seguenti valori:

- a) Per scarichi industriali che assumono valori al di sotto dei limiti di scarico in acque superficiali per tutti i parametri dell'allegato 5 Tab. 3 DLgs 152/99: **da = 0**
- b) Per scarichi industriali che assumono valori al di sotto dei limiti di scarico in pubblica fognatura per tutti i parametri dell'allegato 5 Tab. 3 DLgs 152/99, ma al di sopra dei limiti di scarico in acque superficiali, applicando a ciascuno una franchigia del 10%, nonché per i parametri derogati dalle specifiche autorizzazioni allo scarico diversi da COD, BOD, SST, Azoto e Fosforo:

$$da = \sum_i da_i \cdot [(J_i - J_1)/J_1]$$

dove

- J_i concentrazione media dell'iesimo parametro qualitativo J rilevata sull'effluente industriale [$mg\ l^{-1}$]
- J_1 concentrazione massima del parametro qualitativo J ammessa dalla normativa per il recapito in acque superficiali [$mg\ l^{-1}$]
- \sum_i sommatoria di tutti i termini $da_i \times [(J_i - J_1)/J_1]$

14. La determinazione degli specifici fattori di costo **da_i** è effettuata dall'Agenzia d'Ambito tenendo conto del particolare reflujo industriale scaricato e degli oneri indotti sul sistema depurativo dell'Ambito Territoriale Ottimale.

15. Il coefficiente **da** non può assumere di norma valori superiori a **1,5 · d**.

16. Il valore del coefficiente moltiplicativo **Kb** dipende dal rapporto COD/BOD, in base alle seguenti condizioni:

- a) Se $(COD/BOD) \leq 2,2$ (liquame facilmente biodegradabile) allora **Kb = 1**
- b) Se $(COD/BOD) > 2,2$ (liquame scarsamente biodegradabile), si distinguono i seguenti casi:
 - Qualora gli scarichi industriali siano sottoposti a pretrattamento biologico prima dello scarico in fognatura:
 - 1) se $COD \leq COD_S$ allora **Kb = $[(COD_i - COD_{lim}) / (COD_S - COD_{lim})]^{1/3}$**

Dove i termini sopra riportati hanno il seguente significato:

COD_{lim} limite del COD per l'effluente dell'impianto delle acque reflue urbane ai sensi del DLgs 152/99

COD_i rappresenta il COD del reflujo industriale immesso in fognatura

COD_S valore di soglia di COD per l'applicazione delle situazioni 1) e 2): tale valore viene definito dall'Agenzia d'Ambito.

BOD_i rappresenta il BOD del reflujo industriale immesso in fognatura.

- 2) - se $COD > COD_S$ allora **Kb** assume il valore inferiore fra quelli derivanti dalle seguenti formulazioni:

$$Kb = [(COD_i/BOD_i)/2,2]$$



$$K_b = [(COD_T - COD_{lim}) / (COD_S - COD_{lim})]^{1/3}$$

- qualora gli scarichi industriali non siano sottoposti a trattamento prima dello scarico in fognatura:

$$K_b = [(COD_1 / BOD_1) / 2,2]$$

17. Il fattore V_s è il volume annuale scaricato in fognatura.

18. Qualora risultino assenti specifici strumenti di misura e registrazione delle portate di scarico, autorizzati e controllati dal gestore del S.I.I., il fattore V viene assunto convenzionalmente pari al valore registrato dagli strumenti di misura posti sulle fonti di prelievo della risorsa idrica utilizzata per il processo industriale che dà luogo alla produzione del refluo.

18 bis. La tariffa di fognatura e depurazione, di cui al presente articolo, può essere modificata e aggiornata dalle Agenzie d'Ambito durante il periodo di regolazione, nel caso si verificano significativi scostamenti rispetto ai valori inizialmente previsti dei parametri.

Art. 21 - La revisione tariffaria

1. L'Agenzia d'ambito effettua la prima revisione tariffaria dopo cinque anni dall'affidamento del servizio idrico integrato. Le successive revisioni avvengono a cadenza quinquennale.

2. L'Agenzia d'Ambito effettua la revisione tariffaria garantendo le seguenti attività:

- nel caso di mancato raggiungimento degli obiettivi l'Agenzia provvede ad applicare una penalità secondo i criteri stabiliti nella convenzione di gestione e che dovranno commisurare la penalità stessa all'inosservanza contrattuale ed alla quota di entrata tariffaria del periodo al lordo degli interessi correlata a tali obiettivi;
- confronto fra l'ammontare previsto per gli investimenti e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato. Qualora la differenza risulti superiore alla franchigia eventualmente fissata dall'Agenzia, che non può eccedere l'1%, si procede a revisione tariffaria per il periodo successivo commisurata allo scostamento in eccesso alla franchigia stessa, in tutti i casi di valori effettivi inferiori a quelli previsti. La revisione si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni aggiornate nel frattempo dall'Agenzia e può essere effettuata attraverso la modifica dei livelli dei costi di investimento nel computo della nuova tariffa di riferimento tenendo anche conto degli interessi legali eventualmente maturati;
- confronto fra l'ammontare previsto per i costi operativi e quello effettivamente sostenuto dal gestore nel periodo considerato. La revisione, che non deve annullare l'incentivo al miglioramento dell'efficienza del gestore, si basa sui valori risultanti a consuntivo, su quelli previsti inizialmente nel piano e sulle nuove previsioni aggiornate nel frattempo dall'Agenzia. La revisione non comporterà alcun conguaglio dell'eventuale differenza fra i costi sostenuti e quelli previsti, bensì la modifica dei livelli dei costi operativi e/o del coefficiente di miglioramento dell'efficienza per gli anni successivi, tenendo conto di quanto indicato nel decreto di cui all'art. 3, comma 4;
- confronto fra i volumi erogati effettivi e i volumi previsti. Nel caso di scostamento cumulato nel periodo di applicazione della tariffa superiori al 3%, al netto di quelli che eventualmente hanno dato luogo all'applicazione del fattore V_n di cui all'art. 6, l'Agenzia procede al conguaglio, relativamente ai soli costi fissi, per la variazione in eccesso al 3%, a valere sulla tariffa di riferimento degli anni successivi prima della nuova revisione tariffaria;



- aggiornamento del piano di ammortamento dei debiti relativi ai cespiti conferiti in uso al gestore e conseguente rideterminazione del canone di concessione per gli anni successivi alla revisione;
- aggiornamento del valore di riferimento dell'Interest Swap Rate (IRS) di cui al comma 5 art. 8;
- aggiornamento dei valori dei parametri della tariffa di fognatura e depurazione delle attività produttive.

3. L'Agenzia d'ambito può effettuare revisioni anche prima della scadenza prevista al comma 1, nel caso riscontri significativi scostamenti dalle previsioni del Piano d'ambito in ordine al raggiungimento degli obiettivi ed in relazione alle entrate tariffarie.

4. Il gestore può richiedere all'Agenzia, che ne valuta la necessità, revisioni straordinarie qualora ricorrano le situazioni descritte al comma 3.

Art. 22 - Aggiornamento del metodo

1. La Regione Emilia-Romagna provvede a cadenza almeno quinquennale all'aggiornamento e variazione del presente metodo tariffario per tenere conto, tra l'altro, di nuove disposizioni normative, di evoluzioni tecnologiche, di variazioni del mercato finanziario, di variazioni strutturali di settore, ovvero di cause straordinarie che afferiscano al settore dei servizi idrici ed al territorio nazionale o regionale.

Art. 23 - Disposizioni Transitorie

1. L'applicazione della tariffa di fognatura e depurazione di cui all'art. 20 avviene in modo graduale nel corso dei primi cinque anni di applicazione. Si calcolano sia la nuova tariffa di cui all'art.20, sia la tariffa di depurazione previgente, a ciascuna utenza sarà applicata una tariffa transitoria, ottenuta come media ponderata delle due, secondo lo schema seguente:

1° anno	tariffa transitoria =	20% nuova	80% vigente;
2° anno	tariffa transitoria =	40% nuova	60% vigente;
3° anno	tariffa transitoria =	60% nuova	40% vigente
4° anno	tariffa transitoria =	80% nuova	20% vigente
5° anno	tariffa transitoria =	100% nuova	0% vigente.

Art. 24 - Disposizioni Finali

1. Le disposizioni contenute nel presente metodo si applicano in sede di prima revisione tariffaria periodica a partire dal 1 Dicembre 2007.

2. L'Agenzia d'Ambito è tenuta a pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna tutte le determinazioni di applicazione del presente metodo.